



REGIONE BASILICATA

Regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1

"Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata" ¹

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata approvato con legge regionale statutaria 17 novembre 2016, n. 1;
- VISTO** in particolare l'articolo 56 dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare;
- VISTO** l'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 (Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni);
- VISTA** la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 986, adottata nella riunione del 29 dicembre 2020;
- ACQUISITI** i pareri delle Commissioni consiliari competenti;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 63, adottata nella riunione del 9 febbraio 2021, di approvazione definitiva del regolamento;

emana il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni degli

¹ *testo coordinato con le modifiche apportate:*

- dal regolamento regionale 15 novembre 2021, n. 3 in vigore dal 17 novembre 2021

- dal regolamento regionale 29 dicembre 2021, n. 4 in vigore dal 31 dicembre 2021



REGIONE BASILICATA

uffici e dei servizi della Giunta regionale, in attuazione dei principi di organizzazione amministrativa che si ricavano dagli articoli 46, 47, 59, 60 e 61 dello Statuto regionale e dagli articoli 1, 4, 14 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) ed in osservanza dei criteri generali stabiliti dall'articolo 2 della Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 (*Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni*).

2. Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'ordinamento del personale e della dirigenza della Giunta regionale, ove compatibili con le disposizioni del presente regolamento di delegificazione.

Art. 2 **(Finalità)**

1. Il presente regolamento, in coerenza con le previsioni della legge, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo anche al fine di favorire l'integrazione con le altre pubbliche istituzioni;
- b) realizzare un assetto organizzativo rispondente all'esercizio delle funzioni regionali e all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dall'organo di direzione politica;
- c) assicurare la qualità dell'azione amministrativa attraverso la definizione di un sistema organizzativo improntato ai criteri di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità, imparzialità, integrità e trasparenza;
- d) realizzare la più ampia flessibilità nell'organizzazione degli uffici della Giunta regionale;
- e) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, assicurando la valorizzazione del merito dei dipendenti e il rispetto delle pari opportunità.

Art. 3 **(Funzionamento delle strutture amministrative)**

1. Il Presidente della Giunta regionale sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, anche a mezzo dei membri della Giunta, e assicura l'unità di indirizzo degli uffici della Giunta regionale, coordinando con proprie direttive l'esercizio delle funzioni amministrative, organizzative e di gestione delle risorse umane



REGIONE BASILICATA

e strumentali attribuite sulla base della legge e del presente regolamento, avvalendosi a tal fine, degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 29 del 2019.

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali, economiche e finanziarie e determina la loro ripartizione tra gli uffici.

3. Alle direzioni generali, quali incarichi dirigenziali apicali cui sono affidati compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, sono preposti i direttori generali. Gli incarichi di direzione dei predetti uffici dirigenziali generali sono conferiti con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Presidente. I predetti incarichi di funzione dirigenziale generale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale e, nel corso della legislatura, qualora non rinnovati entro quarantacinque giorni dalla data di sostituzione contestuale di almeno tre assessori secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, lettera d), dello Statuto regionale.²

4. Gli organi di governo non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza delle direttive di cui al comma 1, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente, sentita la Giunta, esercita i poteri di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nei confronti dei direttori generali. Questi ultimi sovrintendono all'attività dei dirigenti facenti capo alle rispettive direzioni generali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, *lettera l)*, della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 (Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale).

Art. 4

(Verifica della corretta quantificazione degli oneri delle leggi)

1. Fermi restando i compiti del Collegio dei revisori dei conti quale organismo indipendente di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35 (legge finanziaria 2013) e fermo restando che gli atti di iniziativa legislativa devono essere corredati da una relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, dello Statuto regionale, spetta all'ufficio della Giunta

² *Comma così modificato dal regolamento regionale 15 novembre 2021, n. 3, emanato con D.P.G.R. n. 236*



REGIONE BASILICATA

regionale preposto all'apposizione del visto di compatibilità finanziaria e regolarità contabile degli atti regionali verificare l'effettiva copertura finanziaria delle leggi approvate prima della loro promulgazione da parte del Presidente della Giunta regionale, cui spetta garantire l'osservanza dell'articolo 72, comma 4, dello Statuto regionale. Detto ufficio, per tale adempimento, dipende funzionalmente dalla direzione generale competente per materia ma riferisce direttamente al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del capo di gabinetto.

2. Al fine della verifica della corretta quantificazione degli oneri delle proposte di legge e degli emendamenti ai provvedimenti legislativi in corso di esame, l'ufficio di cui al comma 1 e gli altri uffici della Giunta regionale collaborano con gli uffici del Consiglio regionale dando il più rapido riscontro possibile alle richieste pervenute.

Art. 5

(Strutture della Giunta regionale)

1. Il sistema delle strutture amministrative della Giunta regionale si articola in:

- a) direzioni generali;
- b) uffici;
- c) strutture di missione;
- d) uffici speciali della Presidenza.

2. Con deliberazioni della Giunta regionale è definita l'organizzazione delle strutture amministrative e dei relativi compiti, delle posizioni dirigenziali e delle dotazioni organiche, secondo criteri di razionalizzazione e snellimento delle strutture amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali assicurando il tal modo la riduzione della spesa.

3. La Giunta regionale conferisce gli incarichi dirigenziali corrispondenti alle strutture o uffici dirigenziali, nonché gli incarichi individuali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività straordinarie o di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o di altri incarichi specifici, determinandone le competenze e definendone le relazioni funzionali con le altre strutture delle direzioni generali.

4. Gli incarichi degli uffici dirigenziali, sono conferiti secondo le disposizioni regionali in materia, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.



REGIONE BASILICATA

Art. 6 (Direzioni generali)

1. Le direzioni generali costituiscono le strutture organizzative complesse di vertice dell'amministrazione. Alle direzioni generali sono attribuiti compiti concernenti aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali di indirizzo e coordinamento in cui si articolano le direzioni medesime, ivi compresi quelli di organizzazione e di gestione delle risorse strumentali, finanziarie e umane ad esse assegnate.

2. Le strutture amministrative della Giunta regionale si articolano nelle seguenti direzioni generali:

- a) direzione generale delle risorse umane, organizzazione e affari generali;
- b) direzione generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie;
- c) direzione generale per le infrastrutture e la mobilità;
- d) direzione generale dell'ambiente, del territorio e dell'energia;
- e) direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali;
- f) direzione generale per la salute e le politiche della persona;
- g) direzione generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità;
- h) stazione unica appaltante della Regione Basilicata (SUARB).

3. Per ciascuna direzione generale e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, la Giunta regionale nomina, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, un direttore generale che, in qualità di organo di vertice amministrativo, esercita le funzioni di direzione, organizzazione e vigilanza delle attività facenti capo alla direzione generale di propria competenza, assicurandone l'unitarietà d'azione.

Art. 7

(Direzione generale delle risorse umane, organizzazione e affari generali)

1. La direzione generale delle risorse umane, organizzazione e affari generali esercita le seguenti competenze in materia di:

- a) gestione e pianificazione delle risorse umane, dei fabbisogni del personale, del



REGIONE BASILICATA

trattamento giuridico ed economico, della quiescenza e previdenza del personale e dell'organizzazione;

b) gestione degli affari generali e dei rapporti istituzionali, fatte salve le competenze attribuite agli uffici di diretta collaborazione;

c) tenuta e organizzazione del protocollo anche informatico della Giunta, gestione dei flussi documentali e archivio generale degli atti della Giunta.

Art. 8

(Direzione generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie)

1. La direzione generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie esercita le seguenti competenze in materia di:

a) gestione della programmazione economica, finanziaria e del bilancio regionale, delle relative note di variazione e di verifica dei suoi andamenti,

b) verifica della compatibilità finanziaria e della regolarità contabile degli atti regionali;

c) predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria della Regione e svolgimento delle attività strumentali e connesse di analisi e monitoraggio;

d) promozione della programmazione economica e della programmazione regionale, negoziata e comunitaria;

e) politiche relative alla fiscalità e al sistema tributario regionale;

f) gestione degli interventi finanziari a favore di enti, organismi e società regionali;

g) coordinamento dell'attività statistica in ambito SISTAN e raccordo con ISTAT e EUROSTAT, e coordinamento dei dati in materia di finanza pubblica, monitoraggio degli andamenti generali dei flussi di bilancio e dei risultati finanziari, economici e patrimoniali anche degli enti, organismi e società regionali;

h) coordinamento, gestione e attuazione dei programmi operativi FESR Basilicata;

i) supporto alle attività dell'Autorità di gestione dei programmi operativi FSE;

j) gestione del patrimonio, del provveditorato e dell'economato della Regione;



REGIONE BASILICATA

Art. 9

(Direzione generale per le infrastrutture e la mobilità)

1. La direzione generale per le infrastrutture e la mobilità esercita le seguenti competenze in materia di:

- a) assetto del territorio, con riferimento alle reti infrastrutturali e alle opere pubbliche;
- b) edilizia residenziale pubblica, politiche abitative e dei lavori pubblici;
- c) opere marittime e sistemazione idraulica;
- d) infrastrutture viarie, ferroviarie e intermodali di interesse nazionale e interregionale;
- e) mobilità e sistema regionale dei trasporti;
- f) opere monumentali e di culto;
- g) difesa del suolo e consolidamenti;
- h) demanio marittimo;
- i) cave e miniere;
- j) attività geologiche;
- k) acque minerali e termali.

Art. 10

(Direzione generale dell'ambiente, del territorio e dell'energia)

1. La direzione generale dell'ambiente, del territorio e dell'energia esercita le seguenti competenze in materia di:

- a) politiche per la transizione ecologica, cambiamenti climatici e l'economia circolare; inquinamento atmosferico e riduzione delle intensità di gas serra e incentivazione fonti rinnovabili, efficientamento energetico; prevenzione e compatibilità ambientale;
- b) gestione integrata dei rifiuti, pianificazione e vigilanza sul ciclo dei rifiuti, attuazione del sistema dei criteri ambientali minimi e politiche integrate di prodotto;
- c) assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; uso compatibile del suolo; politiche per la gestione delle risorse idriche; demanio idrico; estrazioni fluviali;
- d) patrimonio naturalistico: parchi naturali e aree protette, politiche di tutela del



REGIONE BASILICATA

territorio, la montagna e il verde pubblico, tutela del capitale naturale (ecosistemi e biodiversità), vigilanza del patrimonio naturalistico; pianificazione paesaggistica;

e) risanamento ambientale: interventi su siti contaminati, messa in sicurezza e bonifica ambientale, riqualificazione dei siti inquinati;

f) politiche dell'energia: risorse energetiche, interventi in materia di produzione, trasporto e stoccaggio di energia, risparmio energetico, programmi nel settore energetico;

g) urbanistica

Art. 11

(Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali)

1. La direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali esercita le seguenti competenze in materia di:

- a) politiche agricole, forestali e dello sviluppo rurale;
- b) politiche ittico-venatorie, gestione della fauna selvatica e agroambiente;
- c) foreste regionali e salvaguardia idraulico-forestale;
- d) tutela e valorizzazione delle produzioni agricole, vegetali e animali;
- e) tutela del sistema agroalimentare e fitosanitario;
- f) riconoscimento e sostegno delle filiere produttive di settore e delle produzioni di mercato;
- g) assetto fondiario, bonifica e irrigazione;
- h) programmi di sviluppo nelle campagne e agriturismo;
- i) usi civici;
- j) credito agrario;
- k) servizi di sviluppo agricolo;
- l) Autorità di Gestione PSR Basilicata;
- m) funzioni e rapporti Organismo Pagatore.



REGIONE BASILICATA

Art. 12

(Direzione generale per la salute e le politiche della persona)

1. La direzione generale per la salute e le politiche della persona, esercita le seguenti competenze in materia di:
 - a) coordinamento del servizio sanitario regionale e rapporti con il SSN;
 - b) coordinamento delle politiche socio-sanitarie e socio-assistenziali; cura l'organizzazione della rete ospedaliera e dei servizi territoriali;
 - c) politiche della famiglia, tutela dell'infanzia e adolescenza, della terza età, di genere e dei sistemi di welfare;
 - d) interventi in materia di solidarietà sociale, disagi, disabilità e dipendenze;
 - e) politiche per il terzo settore;
 - f) interventi relativi all'igiene e in materia di sanità pubblica e veterinaria;
 - g) edilizia sanitaria.

Art. 13

(Direzione generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità)

1. La direzione generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità, esercita le seguenti competenze in materia di:
 - a) politiche di promozione industriale;
 - b) infrastruttura produttiva e contrattazione programmata;
 - c) artigianato e PMI;
 - d) commercio e servizi;
 - e) politiche del lavoro, indirizzo e coordinamento delle azioni di tutela dell'occupazione, formazione e orientamento professionale;
 - f) imprenditoria cooperativa, giovanile, femminile;
 - g) ricerca e innovazione tecnologica;
 - h) internazionalizzazione economica;
 - i) osservatorio produzioni e mercati;



REGIONE BASILICATA

- j) tutela dei consumatori;
- k) educazione permanente;
- l) scuola, università e diritto allo studio; infrastrutture scolastiche;
- m) sviluppo produttivo e internazionalizzazione della filiera turistica, culturale e creativa;³
- n) sport e politiche giovanili.

Art. 14

(Stazione unica appaltante)

1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l'economicità della gestione, la Stazione unica appaltante della Regione Basilicata (SUARB) esercita le funzioni relative all'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, nonché dei servizi e delle forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria.

2. La SUARB è altresì individuata, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.

3. La SUARB, inoltre, svolge i compiti previsti dai commi 2, 3, 4 e 4-bis dell'articolo 32 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata).

4. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attività svolta dalla SUARB.

Art. 15

(Uffici)

1. Gli uffici costituiscono, all'interno delle direzioni generali ambiti organizzativi preposti al presidio di attività funzionali, operative e di programmazione, aventi un'ampia sfera di competenze e di obiettivi gestionali.

³ Lettera così modificata dal regolamento regionale 29 dicembre 2021, n. 4, emanato con D.P.G.R. n. 254



REGIONE BASILICATA

2. Gli uffici sono diretti da un dirigente.

Art. 16

(Strutture di missione)

1. Per la realizzazione di programmi specifici e per lo svolgimento di particolari compiti ovvero per il supporto all'organo di governo, la Giunta regionale può istituire specifiche strutture di missione, aventi natura temporanea e, comunque, durata non superiore alla legislatura regionale nella quale sono state istituite, salva la possibilità di proroga da disporre, all'inizio della legislatura, entro novanta giorni dalla nomina della nuova Giunta.

2. Alle strutture di missione è preposto un dirigente.

Art. 17

(Uffici speciali della Presidenza)

1. Per uffici speciali della Presidenza si intendono le strutture che svolgono compiti particolari e di servizio per le altre strutture amministrative della Giunta regionale e, nei casi previsti, degli enti regionali, delle società partecipate della regione e degli enti locali. Nel rispetto della loro autonomia di giudizio e di valutazione, detti uffici fanno capo al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del Capo di Gabinetto.⁴

2. Sono uffici speciali della Presidenza:

- a) l'autorità di audit dei fondi strutturali dell'Unione europea;
- b) l'avvocatura regionale;
- c) l'ufficio per il controllo di gestione e la misurazione della performance organizzativa;
- d) l'ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati;
- e) l'ufficio per le autonomie locali e la sicurezza integrata;
- f) l'ufficio per la protezione civile;
- g) l'ufficio per l'amministrazione digitale;

⁴ Comma così modificato dal regolamento regionale 29 dicembre 2021, n. 4, emanato con D.P.G.R. n. 254



REGIONE BASILICATA

g-bis) l'ufficio politiche per i sistemi culturali, turistici e la cooperazione;⁵

g-ter) l'ufficio affari gestionali per gli uffici di diretta collaborazione e per l'avvocatura regionale.⁶

3. Gli uffici speciali sono diretti da un dirigente salvo quanto previsto per l'Avvocatura regionale.⁷

Art. 18

(Autorità di audit dei fondi strutturali dell'Unione europea)

1. L'autorità di audit verifica l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo dei fondi strutturali dell'Unione europea e la loro conformità alle previsioni normative nazionali e comunitarie, in conformità ai vigenti regolamenti comunitari.

Art. 19⁸

(Avvocatura regionale)

1. L'Avvocatura regionale è organizzata come struttura professionale autonoma e distinta dall'apparato amministrativo regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense). Gli avvocati dell'Ente in ordine al mandato conferito rispondono esclusivamente al Presidente della Giunta in qualità di legale rappresentante della Regione.

2. L'avvocatura regionale:

a) rappresenta e difende la Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, in virtù del mandato conferito nei modi di legge ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera m), e dell'articolo 55, comma 1, lettera l), dello Statuto regionale;

b) svolge attività di consulenza in favore delle strutture amministrative regionali;

c) esprime parere in merito all'instaurazione di liti attive o passive, sugli atti di

⁵ Lettera aggiunta dal regolamento regionale 29 dicembre 2021, n. 4, emanato con D.P.G.R. n. 254

⁶ Lettera aggiunta dal regolamento regionale 29 dicembre 2021, n. 4, emanato con D.P.G.R. n. 254

⁷ Comma così modificato dal regolamento regionale 29 dicembre 2021, n. 4, emanato con D.P.G.R. n. 254

⁸ Articolo così sostituito dal regolamento regionale 29 dicembre 2021, n. 4, emanato con D.P.G.R. n. 254



REGIONE BASILICATA

transazione e sulle rinunce.

3. All'avvocatura regionale sono assegnati esclusivamente dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense selezionati con apposito pubblico concorso, in conformità alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 247 del 2012.
4. Le funzioni di coordinamento dell'avvocatura regionale sono attribuite, su proposta del Presidente della Giunta regionale, a uno degli avvocati, in possesso dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, in servizio presso l'avvocatura regionale ai sensi del comma 3, limitatamente ai compiti connessi all'organizzazione delle attività legali, per un periodo non superiore a due anni.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, l'Avvocato coordinatore, al quale è richiesto il possesso dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, esercita i poteri occorrenti al funzionamento e all'organizzazione dell'avvocatura regionale, assegnando gli affari consultivi e contenziosi tra gli avvocati in modo da assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro e un'equa assegnazione del contenzioso sotto il profilo del valore e della difficoltà delle cause. L'assunzione delle funzioni di coordinamento non implica poteri di sovra-ordinazione gerarchica rispetto agli altri avvocati in servizio.
6. L'Ufficio speciale è dotato di personale amministrativo per il disbrigo dei compiti amministrativi necessari al funzionamento dell'ufficio stesso.
7. Per il conferimento di singoli incarichi di rappresentanza o di consulenza legale di particolare complessità, al fine del perseguimento della massima efficacia dell'attività difensiva, o in caso di conflitto di interessi, la Giunta regionale, su proposta del Presidente, predisposta ai sensi dell'articolo 4 lett. k) del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 ottobre 2020, n. 164 (decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale), in alternativa all'avvocatura regionale, attinge da un elenco di avvocati del libero foro, articolato in diversi settori di competenza, formato e aggiornato periodicamente a seguito di procedura trasparente e aperta, senza limiti numerici. La scelta fiduciaria del professionista deve essere motivata sulla base di criteri oggettivi connessi alle precedenti esperienze professionali e ai risultati ottenuti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
8. Nel rispetto dell'autonomia professionale degli avvocati e dei compiti spettanti al coordinatore dell'avvocatura in base ai commi 4 e 5, le funzioni amministrative e



REGIONE BASILICATA

gestionali necessarie al funzionamento dell'ufficio speciale sono affidate al dirigente titolare dell'Ufficio Affari gestionali per gli uffici di diretta collaborazione e per l'Avvocatura, che le svolge in raccordo con il responsabile dell'Ufficio legislativo e della segreteria della Giunta.

9. Fermo quanto riservato alle disposizioni legislative e contrattuali inerenti al rapporto di pubblico impiego, per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia ad apposita disciplina organizzativa adottata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 20

(Ufficio per il controllo di gestione e la misurazione della performance)

1. L'ufficio speciale per il controllo di gestione e per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale è la struttura di supporto agli organi di indirizzo politico-amministrativo nell'attività di controllo di gestione e di misurazione e valutazione della performance.

2. L'ufficio in particolare:

a) cura le attività connesse allo sviluppo di metodi e strumenti per la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa regionale e sviluppa, in sinergia con gli organismi interessati, il sistema di controllo di gestione e di monitoraggio degli enti e degli organismi subregionali;

b) cura gli adempimenti connessi al ciclo della performance, con precipuo riferimento alla predisposizione degli atti finalizzati alla redazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance della Regione Basilicata, del Piano della performance e dei relativi aggiornamenti, della Relazione sulla performance, nonché al raccordo con gli enti strumentali della Regione per le attività connesse al ciclo della performance;

3. L'ufficio, inoltre, funge da struttura tecnica permanente dell'Autorità regionale per la valutazione e il merito - Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), che, in qualità di organo terzo e imparziale rispetto all'organizzazione regionale, svolge, tra l'altro, il supporto agli organi di governo per il controllo strategico al fine di verificare la coerenza e l'adeguatezza delle scelte attuative dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di indirizzo politico-amministrativo in termini di corrispondenza tra



REGIONE BASILICATA

risultati e obiettivi strategici predefiniti.

4. L'ufficio cura, altresì, il coordinamento degli adempimenti relativi alla trasparenza dell'attività amministrativa e all'integrità. Il dirigente dell'ufficio è il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

Art. 21

(Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti e organismi partecipati)

1. L'ufficio speciale per il controllo di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti e gli organismi partecipati verifica la legittimità, la regolarità e la correttezza delle determinazioni assunte dai dirigenti degli uffici della giunta regionale, esercita il presidio del riconoscimento e mantenimento della personalità giuridica di diritto privato e sovrintende, nelle modalità stabilite con successivo regolamento attuativo adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 29 del 2019, la vigilanza e il controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione, comprese le fondazioni partecipate, e il controllo analogo e la vigilanza sulle società partecipate *in house*.

2. In ossequio ai principi concernenti la disciplina delle loro funzioni, i dirigenti assicurano la regolarità amministrativa dei propri atti secondo le rispettive competenze e attribuzioni. Il controllo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali, al fine di garantirne la massima efficacia, è svolto in via successiva, a campione o per determinate categorie di atti, secondo quanto previsto da un successivo regolamento che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 29 del 2019, individua e disciplina le modalità di individuazione delle categorie degli atti da controllare, in ragione della maggiore esposizione a criticità dei relativi procedimenti, e dei criteri per la scelta del campione, da effettuarsi mediante procedura casuale.



REGIONE BASILICATA

Art. 22

(Ufficio per le autonomie locali e la sicurezza integrata)

1. L'ufficio per le autonomie locali e la sicurezza integrata:
 - a) cura i rapporti con il sistema delle autonomie locali, coordinando i processi di decentramento amministrativo e assicurando consulenza e assistenza ai comuni, alle loro forme associative e alle province, e svolge, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia, le funzioni di supporto tecnico per la realizzazione del federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
 - b) cura l'attuazione delle politiche per la promozione della sicurezza integrata ai sensi del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e supporta l'attività del Comitato per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura di cui alla legge regionale 26 giugno 2015, n. 21 (Nuove norme in materia di interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'usura e dell'estorsione).

Art. 23

(Ufficio per la protezione civile)

1. L'ufficio per la protezione civile cura lo svolgimento delle attività regionali in materia di protezione civile nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Art. 24

(Ufficio per l'amministrazione digitale)

1. L'ufficio per l'amministrazione digitale gestisce i sistemi informativi regionali in modalità digitalizzata al fine di consentire di trattare la documentazione e gestire i procedimenti con sistemi informatici, garantendo l'accesso, la trasmissione e la fruibilità dell'informazione, l'ottimizzazione del lavoro e il soddisfacimento degli interessi degli utenti.
2. L'ufficio cura, in particolare, i rapporti con le strutture competenti nazionali in materia di Agenda digitale, provvede al coordinamento delle attività di progettazione, gestione e sviluppo dell'architettura tecnologica ed applicativa e dei servizi telematici



REGIONE BASILICATA

regionali, ivi compreso il monitoraggio e il controllo, sino allo sviluppo e consolidamento di nuove realizzazioni informatiche, sia dei prodotti *hardware* che *software* destinati alle strutture regionali, al fine di assicurare l'unitarietà di sviluppo dei sistemi informativi regionali, in coerenza con le azioni nazionali e comunitarie di *e-government* e le strategie nazionali per la Crescita digitale e l'Agenda nazionale per la semplificazione.

Art. 24 bis⁹

(Ufficio Politiche per i sistemi culturali, turistici e la cooperazione)

1. L'Ufficio Politiche per i sistemi culturali, turistici e la cooperazione cura lo svolgimento delle attività regionali in materia valorizzazione delle risorse culturali e turistiche, cooperazione internazionale, marketing territoriale, promozione turistica integrata, attività e servizi culturali.

Art. 24 ter¹⁰

(Ufficio Affari gestionali per gli uffici di diretta collaborazione e per l'Avvocatura regionale)

1. L'Ufficio Affari gestionali per gli uffici di diretta collaborazione cura la gestione delle risorse umane, strumentali e di bilancio occorrenti al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 ottobre 2020, n. 164 (decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale); svolge le funzioni di Ufficiale rogante della Regione Basilicata e quelle previste dal precedente articolo 19 comma 8; assicura il raccordo operativo con le strutture amministrative della Giunta regionale.

⁹ Articolo aggiunto dal regolamento regionale 29 dicembre 2021, n. 4, emanato con D.P.G.R. n. 254

¹⁰ Articolo aggiunto dal regolamento regionale 29 dicembre 2021, n. 4, emanato con D.P.G.R. n. 254



REGIONE BASILICATA

Art. 25

(Uffici di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta)

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29, nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente ed il raccordo funzionale dei medesimi uffici con le strutture organizzative dell'amministrazione regionale.
2. Per l'espletamento delle attività di diretta collaborazione, il vicepresidente della Giunta regionale e gli assessori dispongono di apposite segreterie particolari i cui contingenti di personale non possono superare le cinque unità per il vicepresidente e le quattro unità per ciascun assessore.
3. Le segreterie particolari del vicepresidente e degli assessori svolgono compiti di assistenza e supporto all'esercizio delle funzioni di direzione politica in posizione di distinzione e autonomia rispetto alle strutture amministrative della Giunta regionale. I dipendenti regionali assegnati alle predette segreterie particolari dipendono funzionalmente dal direttore generale della direzione presso le quali le medesime sono strutturate.
4. Il personale delle segreterie particolari è costituito di norma da dipendenti regionali appositamente assegnati con provvedimenti della Giunta regionale. Due unità possono essere richieste in posizione di comando da altri enti pubblici o di diritto pubblico, enti locali, enti interregionali operanti in territorio regionale, società regionali in house o, comunque, partecipate dalla Regione Basilicata, enti o consorzi istituiti con legge regionale, comparto scuola del Ministero della Pubblica amministrazione e da ogni altro Ministero. Il comando è disposto con cadenza annuale, rinnovabile, e si risolve automaticamente con la cessazione dell'incarico del vicepresidente o degli assessori. Il comando è revocabile in qualsiasi momento a richiesta dell'interessato.
5. Il trattamento economico complessivo riconosciuto al personale comandato non può eccedere quello massimo riconosciuto contrattualmente al personale della Regione Basilicata appartenente alla categoria equivalente e in ogni caso non può essere superiore a quello spettante alla posizione economica massima della categoria D. In caso di personale in posizione di comando a tempo parziale, il trattamento economico



REGIONE BASILICATA

riconosciuto non può essere superiore a quello spettante alla posizione economica della categoria D a tempo pieno, aumentato dell'indennità di responsabilità prevista per i responsabili delle segreterie particolari, restando a carico dell'organismo pubblico datoriale di provenienza l'ulteriore retribuzione per l'eventuale attività a tempo parziale prestata in suo favore, sino al raggiungimento dell'intera retribuzione prevista dal contratto di lavoro di appartenenza.

6. Il personale delle segreterie particolari partecipa all'assegnazione del fondo per il miglioramento dei servizi, secondo i criteri e le modalità stabilite in sede di contrattazione decentrata.

7. Ai responsabili delle segreterie particolari appartenenti alla categoria D è riconosciuta un'indennità per l'incarico di responsabilità ricoperto. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il numero dei responsabili e l'importo dell'indennità, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

Art. 26

(Comitato di coordinamento)

1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa e dei processi di innovazione e sviluppo dell'amministrazione è istituito il Comitato di coordinamento delle direzioni generali.

2. Il Comitato è composto dal Capo di Gabinetto del Presidente, che lo presiede e lo convoca, dai direttori generali delle direzioni generali regionali e dal Capo dell'ufficio legislativo del Presidente e della segreteria della Giunta.

Art. 27

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento è adottata la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Al fine di garantire la continuità delle attività e dell'azione amministrativa della Giunta regionale, gli uffici della stessa, operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di conferimento dei nuovi incarichi di direzione



REGIONE BASILICATA

delle strutture dirigenziali in attuazione del presente regolamento.

3. In ragione della generale riorganizzazione del sistema organizzativo regionale operata dal presente regolamento, gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali anche generali in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere confermati, rinnovati o revocati, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 2010, con le modalità ivi previste da rendersi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. In esito alla deliberazione di cui al comma 1, l'amministrazione rende conoscibili il numero e la tipologia dei posti di funzione disponibili per i nuovi incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale non generale per le strutture riorganizzate secondo le disposizioni e i criteri previsti dal presente regolamento e dalla citata deliberazione, al fine di acquisire la disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta in riferimento al nuovo assetto organizzativo. Entro i trenta giorni successivi all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, con provvedimento della Giunta regionale si provvede al conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 3, comma 3, e al conferimento degli altri incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, applicando il criterio della rotazione degli incarichi, corrispondenti agli uffici di livello dirigenziale come risultanti dal nuovo assetto organizzativo.

5. Restano ferme le deleghe attribuite ai componenti della Giunta regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Sino all'entrata in vigore della normativa attuativa di cui all'articolo 21 il controllo di regolarità amministrativa e il controllo sugli enti e organismi partecipati continua ad essere esercitato con le modalità previste dalla disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le funzioni e i compiti già svolti dal Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo (CICO) di cui all'articolo 10, comma 3 e 4, della legge regionale n. 12 del 1996, fino alla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2, sono svolti dal comitato di coordinamento di cui all'articolo 26. Questa attività transitoria è disciplinata, in quanto applicabile, dal regolamento del CICO.



REGIONE BASILICATA

8. Tutte le disposizioni normative o provvedimentali della Regione che fanno riferimento alle strutture amministrative denominate “dipartimenti”, successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, si intendono riferite alle corrispondenti strutture amministrative individuate, per le medesime competenze, dal nuovo ordinamento amministrativo della Regione, adottato in attuazione dell’articolo 2 della legge regionale n. 29 del 2019, laddove tali disposizioni siano con esso compatibili.

Art. 28 **(Disposizioni finali)**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale, sono abrogati gli articoli 1, 2, 8, 9, 11, e 28, il comma 1 dell’articolo 7, e i commi 2, 3, e 4, dell’articolo 10 della legge regionale n. 12 del 1996, e ogni altra disposizione organizzativa incompatibile con il riordino degli uffici della Giunta regionale di cui all’articolo 2 della legge 30 dicembre 2019, n. 29. Cessano di essere efficaci e applicabili, altresì, l’articolo 1, comma 2, e gli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica e ai gruppi consiliari della Regione Basilicata), con riferimento alle segreterie particolari del vicepresidente della Giunta regionale e degli assessori.

2. Il presente regolamento disciplinante l'organizzazione amministrativa della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della legge regionale n. 29 del 2019, può essere modificato, derogato o abrogato solo in forma espressa da successivi regolamenti di Giunta approvati con le medesime modalità procedurali e il rispetto degli stessi principi indicati nel comma medesimo.